REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 397 **della seduta del** 24 OTT. 2016.

Oggetto: Disegno di legge <<Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa>>

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ____ (*timbro e firma*) IL PRESIDENTE

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (*timbro e firma*) Il Segretario Generale Avv. Ennio Antonio Apicella

Dirigente/i Settore/i:___(Il dirigente del Settore legislativo) _____ (avv. Mariano Calogero)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente		X
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. _3__ allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
____ *timbro e firma* IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE (Dott. Filippo De Cello)

ovvero

Ai sensi dell'allegato 4.2 D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 9, comma 6, legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3, si esprime il parere di regolarità contabile in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.
Il Dirigente della Ragioneria Generale
____ *timbro e firma* _____

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

CONSIDERATO che:
a) la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) ha recepito nell'ordinamento regionale la normativa sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso introdotte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) la suindicata disciplina statale ha subito nel corso del tempo molteplici modifiche, da ultimo anche ad opera della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dei relativi decreti legislativi attuativi, del 30 giugno 2016, n.126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e n.127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
c) appare opportuno novellare la legge regionale n. 19/2001 al fine di introdurre le modifiche necessarie ad aggiornare ed adeguare la stessa all'evoluzione della normativa statale in materia di procedimento amministrativo, con particolare riferimento alle misure di semplificazione;
d) la semplificazione amministrativa e la razionalizzazione del funzionamento della struttura burocratica della Regione costituiscono elementi basilari del programma di governo;
e) la suindicata novella alla l.r. n. 19/2001 ha, altresì, lo scopo di introdurre:
- misure di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa della Regione, anche grazie alla previsione di meccanismi di effettivo e proficuo coordinamento tra gli uffici, con evidente miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'attività medesima;
- una serie di disposizioni di dettaglio, tutte caratterizzate dalla finalità di assicurare tempi certi di durata al procedimento amministrativo e maggiore celerità nell'espletamento dell'azione amministrativa della Regione;
- modifiche finalizzate ad attuare il principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi politici, e attività di gestione, la cui competenza è assegnata alla dirigenza;

RITENUTO, pertanto, necessario modificare il tessuto normativo di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) e, a tal fine, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa>>;

VISTI gli allegati <<A>>, <<B>> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

EVIDENZIATO che la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata dal Settore legislativo;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, on. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi;

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa>>, di cui all'allegato *sub* <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* <<B>> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (*trasparenza@regcal.it*) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE **IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 11 NOV. 2016 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☒

L'impiegato addetto

Disegno di legge:
"Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa"

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 1

(*Finalità*)

1. La presente legge detta disposizioni relative al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso, con l'obiettivo di semplificare, snellire e rendere celere l'azione amministrativa regionale, in attuazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei principi desumibili dallo Statuto regionale e dalla legislazione statale.>>

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 2

(*Ambito di applicazione e qualificazione dell'attività amministrativa*)

1. La presente legge disciplina l'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti o aziende da essa dipendenti o strumentali, nonché, in quanto applicabile, degli Enti pubblici economici dipendenti dalla Regione.

2. È fatta salva la disciplina dei procedimenti amministrativi prevista dalle leggi di settore, ove compatibile con i principi della presente legge.

3. L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di proporzionalità, di pubblicità e di trasparenza. Il procedimento non può essere aggravato con l'introduzione di adempimenti non previsti dalle leggi e dai regolamenti, se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.

4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione adotta regolamenti che si conformano ai seguenti criteri:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima Amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi ed accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda a esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di

rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

f) trasferimento a organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'Amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

l) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

m) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale.>>

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 4

(*Responsabile del procedimento*)

1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata al settore, ovvero ad altra articolazione amministrativa prevista nella struttura organizzativa dell'Ente, sulla base delle regole che ne definiscono le competenze.

2. Il responsabile del settore, ovvero di altra articolazione amministrativa, competente per materia individua per ciascun provvedimento, o per categorie di provvedimenti, l'unità operativa cui il procedimento fa capo. Responsabile del procedimento è il funzionario preposto a tale unità operativa.

3. Il responsabile del settore, ovvero di altra articolazione amministrativa, può assumere personalmente la responsabilità del procedimento sin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Può altresì, per motivate esigenze di servizio, conferire la responsabilità del procedimento ad un funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma 2.

4. Ove manchi l'individuazione di cui al comma 2, il dirigente del settore, ovvero di altra articolazione amministrativa, è responsabile del procedimento.

5. Per i procedimenti in cui intervengono più settori, o più articolazioni amministrative, ciascuno di essi è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo agli stessi assegnato.

6. La responsabilità del procedimento decorre, per ciascun settore, o altra articolazione amministrativa, dalla data di ricevimento della istanza e per le loro unità operative dal momento dell'individuazione di cui al comma 2.>>

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è così modificato:

a) alla lettera d) del comma 1 sono soppresse le parole <<di cui al successivo articolo 24>>;

b) alla lettera c) del comma 2 sono soppresse le parole <<all'Assessore ovvero>>;

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

<<3. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone le ragioni nel provvedimento.

4. Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, o l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, effettua la comunicazione e ai sensi dell'articolo 10 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.>>;

d) il comma 5 è abrogato.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 6

(*Conflitto di interessi*)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.>>

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nell'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

<<1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'articolo 7 dell'avvio del procedimento stesso, ove possibile in via telematica e, comunque, con mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione.

2. La comunicazione è personale e deve indicare:

a) il settore o articolazione amministrativa competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) il responsabile del procedimento;

d) la struttura in cui si può prendere visione degli atti;

e) la data entro la quale, secondo i termini previsti, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.>>

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è così modificato:

a) al comma 1 sono soppresse le parole <<in corso>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Ove la normativa regionale preveda, senza ulteriori precisazioni, l'acquisizione di valutazioni o pareri da parte di soggetti collettivi di natura privata ai fini dell'emanazione di un atto amministrativo, gli stessi vengono acquisiti dal responsabile del procedimento che assegna a tal fine un congruo termine. In caso di superamento del termine assegnato, il provvedimento è adottato indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni o dei pareri.>>.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 10

(*Casi di esclusione*)

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano nei confronti dell'attività finalizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.>>

Articolo 9

(Inserimento del Capo III *bis* nella legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è inserito il seguente <<Capo III *bis* - Semplificazione amministrativa>>.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 11

(*Conferenza di servizi – Valutazioni ambientali*)

1. Alla conferenza di servizi si applica la disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai procedimenti di VIA – VAS e AIA si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le relative procedure.>>

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 12

(*Riunione decisoria*)

1. Qualora nel medesimo procedimento siano coinvolte, a qualsiasi titolo, ed anche nell'ambito di un sub-procedimento, due o più articolazioni amministrative della Regione, responsabile dell'intero procedimento è il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

2. Il responsabile del procedimento indice apposita riunione con i dirigenti delle articolazioni amministrative interessate, ai fini dell'acquisizione delle determinazioni o valutazioni necessarie all'adozione del provvedimento finale. Qualora al procedimento debbano partecipare commissioni, comitati o altri organismi collegiali, ciascuno di essi designa un proprio rappresentante per la partecipazione alla riunione e per l'esternazione in tale sede delle determinazioni o valutazioni preventivamente assunte dall'organismo medesimo.

3. Nel caso di mancata partecipazione alla riunione di uno dei soggetti di cui al comma 2, il dirigente generale del dipartimento cui tale soggetto afferisce adotta ogni opportuno provvedimento onde consentire l'adozione del provvedimento finale. I soggetti chiamati ad esprimere le determinazioni o valutazioni di propria competenza sono responsabili per ogni inerzia o comportamento che impedisca o ritardi l'adozione del provvedimento finale.

4. La riunione decisoria deve concludersi, improrogabilmente, entro i termini di conclusione del procedimento. La determinazione conclusiva motivata della riunione, consacrata nel verbale contestualmente redatto, tiene luogo delle determinazioni o valutazioni di cui al comma 2.

5. Qualora, in ipotesi eccezionali derivanti da particolare complessità del procedimento, non sia possibile l'acquisizione contestuale delle determinazioni o valutazioni di cui al comma 2, le stesse vengono acquisite con modalità telematiche. Il responsabile del procedimento ripartisce i tempi a disposizione di ciascuna articolazione amministrativa, fermo restando il termine finale di conclusione del procedimento.

6. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le opportune direttive per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.>>

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 13 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 13

(*Intese e accordi con altre amministrazioni – Accordo di programma*)

1. Anche al di fuori delle ipotesi di conferenza di servizi, la Regione può concludere con le altre amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Gli accordi di cui al comma 1 e quelli disciplinati dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che abbiano esclusivamente natura politico-istituzionale, e ogni altra intesa di analogo contenuto, sono sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale e dai legali rappresentanti degli altri soggetti pubblici e privati che ne sono parti. In ogni altra ipotesi, gli accordi sono sottoscritti dal dirigente competente per materia, previa adozione delle necessarie determinazioni amministrative.

3. L'accordo di programma è stipulato nelle ipotesi e con le modalità previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267.>>

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 14 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 14

(*Accordi con gli interessati*)

1. Anche in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero in sostituzione di questo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.>>

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 15

(*Segnalazione di inizio attività – Silenzio assenso*)

1. Ferme le disposizioni previste dalle leggi regionali di settore, nei casi in cui l'esercizio di un'attività privata e, comunque, imprenditoriale, commerciale o artigianale sia subordinata ad autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, si applicano gli articoli 19 e 19 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Salva l'applicazione del comma 1, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento nei casi, in presenza dei presupposti e con i limiti previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè dalle normative di settore.>>

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 16

(*False attestazioni*)

1. Con la segnalazione, la denuncia o la domanda presentate ai sensi dell'articolo 15 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non si realizzano effetti permissivi o conformativi e non è ammessa sanatoria.

2. Le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'Amministrazione, o in difformità da esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali svolgano attività di cui all'articolo 15 in mancanza dei requisiti prescritti o comunque in contrasto con la normativa vigente.>>

Articolo 16

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 19 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione regionale ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ed entro termini certi e predeterminati.>>;

b) alla lettera d) del comma 2 sono soppresse le parole <<dell'Assessore o>>;

c) il comma 3 è abrogato.

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nell'articolo 20 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 *bis*. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, l'Amministrazione regionale conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.>>

Articolo 18

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nell'articolo 21 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nei procedimenti avviati su domanda degli interessati, il termine decorre dalla data di assunzione al protocollo se indirizzato al settore, o altra articolazione amministrativa, competente, ovvero, se indirizzato a settore o altra articolazione amministrativa diversi, dalla data di ricevimento della istanza da parte della struttura competente.>>;

2. Nell'articolo 21 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, il comma 3 è così modificato:

a) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

<<*d)* salvo quanto previsto dall'articolo 17 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora debbano essere obbligatoriamente acquisiti al procedimento atti di altre amministrazioni, per il tempo necessario alla formazione di tali atti, in relazione ai termini applicabili ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge>>;

b) nella lettera *f)* la parola <<servizio>> è sostituita dalla seguente: <<settore>>;

c) dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

<<*g)* per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.>>

Articolo 19

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nel comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, la parola <<servizio>> è sostituita dalle seguenti: <<settore o dell'articolazione amministrativa competenti >>.

Articolo 20

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è così modificato:

a) al comma 1 sono soppresse le parole <<ed alla pubblicazione>>:

b) il comma 4 è abrogato.

Articolo 21

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nell'articolo 29 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 2 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini alle Amministrazioni pubbliche previste dalla legge, nel rispetto della normativa vigente sulla semplificazione e sulla documentazione amministrativa.>>.

Articolo 22

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nell'articolo 30 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La violazione o la elusione delle norme della presente legge, la grave inosservanza delle direttive generali e, comunque, le inerzie ed i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti la conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini previsti, sono valutati negativamente in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale.>>.

Articolo 23

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 31 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è così modificato:

a) nel comma 1 la parola <<Qualunque>> è sostituita dalle seguenti: <<Salvo il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dalla legislazione statale, qualunque>>

b) nel comma 3 dopo la parola <<formati>> sono inserite le seguenti: <<o stabilmente detenuti>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.>>

Articolo 24

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 33 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è così modificato:

a) nel comma 1 le parole da <<esclusione>> fino a <<con riferimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<esclusione o limitazione dell'accesso previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal relativo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, sono sottratte all'accesso – ai sensi dell'articolo 24, comma 2 e comma 6, lett. d), della medesima legge, e con riferimento>>;

b) il comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

<<2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso, e, in particolare, i dati personali e sensibili, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, eventualmente contenuti in documenti amministrativi, il cui trattamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dagli artt. 20 e 76 del decreto legislativo medesimo e, comunque, ivi specificate>>.

Articolo 25

(Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è inserito il seguente:

<<Articolo 35 *bis*

(*Comunicazione di rifiuto, limitazione o differimento*)

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, che devono essere sempre motivati, sono comunicati al richiedente entro trenta giorni dalla richiesta di accesso. Con tale comunicazione l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale dallo stesso esercitabile.>>

Articolo 26

(Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 36 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 36

(*Silenzio rifiuto*)

1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. Si applica il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.>>

Articolo 27

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 37 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 37

(*Responsabilità del procedimento di accesso*)

1. Il responsabile del procedimento di accesso è individuato in base alle disposizioni di cui all'articolo 4.>>

Articolo 28

(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nel comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, le parole <<prodotto i documenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<formato i documenti o che li detiene stabilmente>>.

Articolo 29

(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 41 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è così modificato:

a) nel comma 1 le parole <<prodotto i documenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<formato i documenti o che li detiene stabilmente>>;

b) nel comma 3 sono soppresse le parole da <<,quando>> fino a <<modificazioni>>.

Articolo 30

(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. L'articolo 42 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 42

(*Trasmissione ad Amministrazione od ufficio competente*)

1. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'Amministrazione regionale, la struttura che riceve la richiesta formale trasmette, di regola in via telematica, l'istanza alla Amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, dandone comunicazione all'interessato.

2. Qualora l'istanza non sia rivolta al settore, o altra articolazione amministrativa della Regione, competente, la struttura che la riceve trasmette, in via telematica, l'istanza al settore, o altra articolazione amministrativa, competente, dandone comunicazione all'interessato. Si applica l'articolo 21, comma 1.>>

Articolo 31

(Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nel comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, il primo periodo è sostituito dal seguente: <<Nel caso di esito positivo della richiesta di accesso formale, qualora i documenti oggetto della richiesta non siano disponibili presso la struttura competente, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, entro dieci giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta, la data in cui può essere esercitato il diritto>>.

Articolo 32

(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nel comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è soppressa la lettera b).

Articolo 33

(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Nel comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, le parole da <<Il Dirigente>> fino ad <<accertano>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il responsabile del procedimento di accesso accerta>>.

Articolo 34

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28 e 60 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19.

Articolo 35

(Clausola generale di coordinamento)

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti alle norme della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, si intendono riferiti alle disposizioni di cui alla medesima, così come modificati dalla presente legge.

Articolo 36

(Adeguamento alle disposizioni della presente legge)

1. Gli Enti, Istituti o Aziende di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Articolo 37

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 38

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

2 4 OTT. 2016

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 397 DEL ~~26 SETTEMBRE 2016~~

Disegno di legge: <<Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa>>

RELAZIONE DESCRITTIVA

ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) ha recepito nell'ordinamento regionale la normativa sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso introdotte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

La suindicata disciplina statale ha subito nel corso del tempo molteplici modifiche, da ultimo anche ad opera della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dei relativi decreti legislativi attuativi, del 30 giugno 2016, n.126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e n.127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

Da ciò emerge l'esigenza di novellare la legge regionale n. 19/2001 al fine di introdurre le modifiche necessarie ad aggiornare e coordinare la stessa con l'evoluzione della normativa statale in materia di procedimento amministrativo, con particolare riferimento alle misure di semplificazione.

Deve, inoltre, evidenziarsi che la semplificazione amministrativa e la razionalizzazione del funzionamento della struttura burocratica della Regione costituiscono elementi basilari del programma di governo.

Appare, pertanto, necessario modificare il tessuto normativo di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) e, a tal fine, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa>>. Tale disegno di legge si prefigge lo scopo di introdurre misure di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa della Regione, anche grazie alla previsione di meccanismi di incisivo e effettivo coordinamento tra gli uffici, con evidente miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'attività medesima.

Le innovazioni di maggior rilievo che caratterizzano la novella in argomento sono costituite dalla introduzione nella l.r. n. 19/2001:

- di un nuovo capo (III *bis*) espressamente intitolato <<*Semplificazione amministrativa*>> e contenente disposizioni afferenti ai relativi istituti;
- di un istituto del tutto nuovo nel riformulato articolo 12, rubricato <<*Riunione decisoria*>>, il quale, all'interno del predetto Capo III *bis*, contiene disposizioni che impongono la decisione contestuale quando due o più articolazioni amministrative della Regione siano coinvolte a qualsiasi titolo in un procedimento o sub-procedimento, e ciò al fine di concentrare, snellire ed accelerare l'azione amministrativa e rispettare tempi di conclusione dei procedimenti;
- di una serie di disposizioni di dettaglio, tutte caratterizzate dalla finalità di assicurare

tempi certi di durata al procedimento amministrativo e maggiore celerità nell'espletamento dell'azione amministrativa della Regione;

- di modifiche finalizzate ad attuare il principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, di competenza degli organi di vertice politico, ed attività di gestione assegnata alla dirigenza.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe:

Art. 1: sostituisce l'art. 1 della l.r. 19/2001 con una nuova formulazione composta da un solo comma, al fine di rendere maggiormente intelligibile l'intento della legge di riforma, complessivamente tesa alla semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa regionale, in ossequio alla normativa nazionale in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, nonché ai principi dello Statuto regionale.

Art. 2: sostituisce l'art. 2 della l.r. n. 19/2001, con una nuova formulazione composta da quattro commi, al fine di adeguare la disciplina al novellato quadro normativo nazionale, scaturito dalle modifiche apportate alla legge n. 241/1990.

Art. 3: sostituisce l'art. 4 della l.r. n. 19/2001, con una nuova formulazione composta da sei commi, affinché le disposizioni in esso contenute siano adeguate alla nuova struttura organizzativa della Giunta regionale (approvata con D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015) – che, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3, prevede l'articolazione dei dipartimenti in settori, e non più in settori e servizi - nonché alle nuove disposizioni in materia di protocollo unico dell'Ente.

Art. 4: apporta le seguenti modifiche all'art. 5 della l.r. n. 19/2001:

- al comma 1, lett. d), la soppressione delle parole "di cui al successivo art. 24", per effetto dell'abrogazione dell'art. 24 ivi richiamato;
- al comma 2, lett. c), la soppressione delle parole "All'Assessore ovvero", atteso che l'ordinamento della Regione non prevede ipotesi di provvedimenti amministrativi adottati dagli Assessori;
- sostituzione dei commi 3 e 4 in adeguamento alla legge n. 241/90 nella sua attuale formulazione.

Art. 5: sostituisce l'art. 6 della l.r. n. 19/2001 con una nuova formulazione, composta da un solo comma, sotto la rubrica "*Conflitto di interessi*", nata dall'esigenza di prevedere espressamente l'astensione obbligatoria nell'ambito delle attività finalizzate all'adozione di procedimenti amministrativi e di garantire l'adeguamento della normativa regionale all'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 6 *bis* l. n. 241/1990).

Art. 6: sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 8 della l.r. n. 19/2001, per garantire l'adeguamento della normativa regionale alle sopravvenute disposizioni dettate dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (C.A.D.), nonché alla legge n. 241/90 nella sua attuale formulazione ed alla nuova struttura organizzativa della G.R. approvata con la suddetta D.G.R. n. 541/2015.

Art. 7: modifica il comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 19/2001 e sostituisce il comma 3 con una nuova e più chiara formulazione, in applicazione delle regole in materia di tecnica di normazione.

Art. 8: sostituisce l'art. 10 della l.r. n. 19/2001 con la norma – prima contenuta nell'art. 18 – rubricata "*Casi di esclusione*", riferita alle disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo; siffatta esigenza è sorta per effetto dell'introduzione del nuovo capo III *bis*, dedicato alle norme in materia di <<*Semplificazione amministrativa*>>.

Art. 9: introduce nella l.r. n. 19/2001 il Capo III *bis* – Semplificazione Amministrativa che, in un'ottica di *better regulation*, racchiude in sé tutte le disposizioni procedimentali finalizzate a garantire la semplificazione dell'azione amministrativa.

Art. 10: sostituisce l'art. 11 della l.r. n. 19/2001 con una nuova formulazione, composta da due commi, rubricata "*Conferenza di servizi – Valutazioni ambientali*", prima contenuta – in una formulazione ormai superata dalla legislazione statale, anche recente – nell'art. 24 della

l.r. n. 19/2001.
A seguito delle modifiche degli art. 14 e ss. della legge n. 241/1990, da ultimo introdotte per effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2016 n. 127, si è ritenuto di sostituire tutte le precedenti disposizioni regionali in materia di conferenza di servizi, con un mero rinvio alla nuova disciplina statale nella medesima materia.
Riguardo ai procedimenti nei quali sono inserite valutazioni ambientali, è stato operato un rinvio alla disciplina desumibile dal Codice dell'Ambiente, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, riguardo alla disciplina delle relative procedure, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto regionale.
Art. 11: sostituisce l'art. 12 della l.r. n. 19/2001 con l'introduzione di una nuova formulazione, composta da cinque commi e contraddistinta dalla rubrica "*Riunione decisoria*", che – nell'ottica della semplificazione e dello snellimento dell'attività amministrativa che coinvolge più articolazioni dell'Ente – tende a garantire la sollecita definizione del procedimento con un meccanismo del tutto inedito che impone la decisione contestuale intorno ad uno stesso tavolo e introduce uno strumento di reale coordinamento e di effettiva accelerazione dell'azione delle diverse strutture amministrative della Regione.
Art. 12: sostituisce l'art. 13 della l.r. n. 19/2001 con l'introduzione di un articolo, composto da tre commi e contraddistinto dalla rubrica "*Intese e accordi con altre amministrazioni – Accordi di programma*", sostanzialmente corrispondente, ma con differente formulazione, all'attuale art. 25 della l.r. n. 19/2001.
Il nuovo art. 13, al comma 1, recepisce la normativa statale in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, mentre ai commi successivi ribadisce la separazione di competenze tra indirizzo politico ed attività di gestione nelle ipotesi di intese ed accordi di programma previsti anche nella normativa nazionale.
Art. 13: sostituisce l'art. 14 della l.r. n. 19/2001 con l'introduzione di un articolo, rubricato "*Accordi con gli interessati*" – sostanzialmente corrispondente, ma con differente formulazione, all'attuale art. 10 della l.r. n. 19/2001 - composto da un unico comma, che detta il principio generale e rinvia, per la disciplina di dettaglio, all'articolo 11 della legge n. 241/1990.
Art. 14: sostituisce l'art. 15 della l.r. n. 19/2001 con l'introduzione di un nuovo articolo, rubricato "*Segnalazione inizio attività – Silenzio assenso*" - corrispondente, in una differente formulazione, all'attuale art. 26 della l.r. n. 19/2001 - che mira ad adeguare la normativa regionale alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2016 n.126 – Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed alle recenti modifiche apportate alla legge n. 241/1990.
Art. 15: sostituisce l'art. 16 della l.r. n. 19/2001 con l'introduzione di un nuovo articolo, corrispondente, in una differente formulazione, all'attuale art. 27 della l.r. n. 19/2001.
La novella tende ad introdurre nella regolamentazione le ipotesi di "*segnalazione*", in precedenza non previste, nonché a coordinare il testo normativo con le modifiche contestualmente apportate.
Art. 16: modifica nei termini che seguono l'art. 19 della l.r. n. 19/2001:

- riformulazione del comma 1, onde rendere maggiormente intelligibile l'obbligo di provvedere, anche in ossequio ai principi che reggono la materia ed in conformità al disposto dell'art. 2, comma 1, legge n. 241/1990;
- soppressione, al comma 2, lett. d) delle parole "*dell'Assessore o*" in conseguenza della novella apportata con l'art. 4 del presente disegno di legge;
- abrogazione del comma 3, atteso che l'art. 29, comma 2 *bis*, della l. n. 241 del 1990 configura la "*durata massima dei procedimenti*" quale livello essenziale delle prestazioni di cui all'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, ed il successivo comma 2-quater prevede che le regioni, nei procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai suddetti livelli essenziali delle prestazioni.

Art. 17: modifica l'art. 20 della l.r. n. 19/2001, mediante l'inserimento del comma 2 *bis*, al fine di garantire l'adeguamento alla normativa statale sopravvenuta (art.1, co. 38, legge 6 novembre 2012, n.190).

Art. 18: modifica l'art. 21 della l.r. n. 19/2001 nel modo seguente:

- sostituzione del comma 1, onde garantire l'adeguamento alle nuove disposizioni in materia di protocollo unico dell'Ente;
- sostituzione della lettera d) ed introduzione della lettera g) del comma 3, al fine di garantire l'adeguamento alla normativa statale sopravvenuta;
- modifica della lettera f) del comma 3, ai fini dell'adeguamento alla nuova struttura organizzativa della Giunta regionale.

Art. 19: modifica l'art. 22 della l.r. n. 19/2001, ai fini dell'adeguamento alla sopra specificata nuova struttura organizzativa della Giunta regionale.

Art. 20: modifica l'art. 23 della l.r. n. 19/2001, al fine di garantire l'adeguamento alla normativa statale sopravvenuta (che ha soppresso le parole <<e della pubblicazione>> nell'articolo 12 della l. n. 241/1990).

Art. 21: sostituisce il comma 1 dell'art. 29 della l.r. n. 19/2001, al fine di garantire l'adeguamento alla normativa statale sopravvenuta in materia di autocertificazione.

Art. 22: sostituisce il comma 1 dell'art. 30 della l.r. n. 19/2001, al fine di garantire l'aggiornamento dei riferimenti alla normativa statale in materia di dati personali.

Art. 23: modifica l'art. 31 della l.r. n. 19/2001, nel modo seguente:

- introduzione, al comma 1, di un richiamo esplicito ai casi di accesso civico ed obblighi di pubblicità e trasparenza, nonché l'inserimento, al comma 3, delle parole "*o stabilmente detenuti*", al fine di garantire l'adeguamento alla normativa statale;
- sostituzione del comma 4 con una norma che adegui la normativa regionale al nuovo codice in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 24: modifica l'art. 33 della l.r. n. 19/2001 al fine di adeguare i riferimenti normativi ivi contenuti al quadro normativo nazionale attualmente vigente, in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 25: inserisce l'art. 35 *bis* nella l.r. n. 19/2001 al fine di differenziare, in applicazione delle regole in materia di corretta tecnica di redazione normativa, la disciplina delle comunicazioni di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso con quella relativa al silenzio rifiuto, attualmente contenute nel medesimo art. 36.

Il nuovo art. 35 *bis* risponde, altresì, all'esigenza di adeguamento alla nuova legislazione statale.

Art. 26: sostituisce l'art. 36 della l.r. n. 19/2001, affinché lo stesso contenga esclusivamente la disciplina del silenzio-rifiuto, in ogni caso adeguata al nuovo quadro normativo nazionale vigente.

Art. 27: sostituisce l'art. 37 della l.r. n. 19/2001, al fine di conformare la disciplina del responsabile del procedimento di accesso a quella prevista – in via generale – per il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 del disegno di legge medesimo.

Art. 28: modifica il comma 2 dell'art. 39, al fine di renderlo conforme alla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 29: modifica l'art. 41, al fine di renderlo conforme alla normativa nazionale vigente in materia. Inoltre si è ritenuto di eliminare il riferimento, non conferente, all'art. 17 del D.P.R. n. 642/1972, contenuto nel secondo comma dell'art. 41.

Art. 30: sostituisce l'art. 42 della l.r. n. 19/2001, con un nuovo articolo composto da due commi, adeguando le disposizioni in esso contenute alle sopravvenute disposizioni dettate dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (C.A.D.), nonché alla nuova struttura organizzativa della Giunta regionale ed alle nuove disposizioni in materia di protocollo unico dell'Ente.

Art. 31: modifica il comma 2 dell'art. 43 della l.r. n. 19/2001, adeguando le disposizioni in esso contenute alle sopravvenute disposizioni dettate dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.

mod. ed int. (C.A.D.).

Art. 32: modifica il comma 1 dell'art. 44 della l.r. n. 19/2001, mediante soppressione della lettera b), al fine di garantire l'adeguamento alle disposizioni dettate dall'art. 38, commi 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 33: modifica il comma 1 dell'art. 45 della l.r. n. 19/2001, per effetto della novella apportata dall'art. 27 del presente disegno di legge.

Art. 34: dispone le seguenti abrogazioni di norme:

- art. 17 l.r. n. 19/2001, in ragione della circostanza che lo strumento di partecipazione ivi disciplinato si appalesa anacronistico rispetto alle esigenze di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa regionale.
- art. 18 l.r. n. 19/2001, in quanto confluito – sebbene con differente formulazione – nell'art. 10 del presente disegno di legge.
- art. 24 l.r. n. 19/2001, in quanto confluito – sebbene con differente formulazione – nell'art. 11 del presente disegno di legge.
- art. 25 l.r. n. 19/2001, in quanto confluito – sebbene con differente formulazione – nell'art. 13 del presente disegno di legge.
- art. 26 l.r. n. 19/2001, in quanto confluito – sebbene con differente formulazione – nell'art. 15 del presente disegno di legge.
- art. 27 l.r. n. 19/2001, in quanto confluito – sebbene con differente formulazione – nell'art. 16 del presente disegno di legge.
- art. 28 l.r. n. 19/2001, in quanto le "*dichiarazioni temporaneamente sostitutive*" erano previste dall'art. 3 della legge 4.1.1968, n. 15, abrogato dall'art. 13, comma 2, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403; siffatta abrogazione è stata successivamente ribadita dall'art. 77 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- art. 60 l.r. n. 19/2001, in quanto trattasi di una disposizione transitoria in materia di sportello unico, che è divenuta priva di efficacia per il decorso del termine ivi specificato ed, in ogni caso, è superata dalla sopravvenuta normativa in materia.

Art. 35: contiene una necessaria clausola generale di coordinamento, al fine di rendere maggiormente intelligibili i rinvii alla l.r. n. 19/2001 contenuti in altre leggi regionali.

Art. 36: prevede l'obbligo per gli Enti, Istituti ed Aziende *ex* art. 2 del medesimo disegno di legge, di adeguare i rispettivi ordinamenti alle nuove norme regionali in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti.

La proposta di legge, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'Amministrazione, così come previsto dall'**art. 37** del disegno di legge medesimo.

Infine, l'**art. 38** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

____ *timbro e firma* _____

REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 397 DEL 24-10-2016

Disegno di legge: <<Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa>>

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale
e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

Tabella 1: oneri finanziari

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia al testo dell'articolato allegato <<A>> alla presente deliberazione e alla relazione di cui all'allegato <<B>>, si prefigge lo scopo di novellare la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) al fine di adottare le modifiche necessarie ad aggiornare ed adeguare la stessa all'evoluzione della normativa statale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, introducendo, altresì, misure di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa della Regione, anche grazie alla previsione di meccanismi di effettivo e proficuo coordinamento tra gli uffici, con evidente miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'attività medesima.
Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame contempla solo modifiche ordinamentali, procedimentali ed organizzative nell'ambito della disciplina sulla disciplina e sul diritto di accesso di cui alla 4 settembre 2001, n. 19, e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Tabella 1: copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

____ *timbro e firma* ____ Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

____ *timbro e firma* ____ IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)